



ORDINANZA SINDACALE N.820 DEL 23/09/2024

OGGETTO: MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO DEL DEGRADO URBANO CAUSATO DALL'ABUSIVA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DAL BIVACCO (MISURE PER LA TUTELA DELLA CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA, RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI)

ORDINANZA SINDACALE

EX ARTICOLO 50, COMMA 5, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, n. 267

MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO DEL DEGRADO URBANO CAUSATO DALL'ABUSIVA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DAL BIVACCO
(MISURE PER LA TUTELA DELLA CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA, RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI)

LA SINDACA

RILEVATO

che dai costanti controlli effettuati dal Comando Polizia Locale di Cuneo, dal personale della Questura, del Comando Carabinieri e delle Forze di Polizia in genere, anche a seguito di numerose segnalazioni di cittadini, è stato registrato negli ultimi tempi un notevole incremento di soggetti che, in talune aree della città (quali, a titolo meramente esemplificativo, nei giardini pubblici, nel plesso e sottopassaggi della stazione ferroviaria, nei parcheggi, in particolare nella zona del centro cittadino, all'ingresso degli esercizi commerciali e in altri luoghi di particolari afflusso veicolare/pedonale, talvolta in forma anche invasiva), bloccano i passanti, bivaccando a terra ed ostacolando la libera circolazione pedonale e/o veicolare o assumendo atteggiamenti minacciosi o inopportuni sotto l'effetto delle sostanze alcoliche o stupefacenti;

VISTO

il precedente provvedimento sindacale, ord. n. 488 del 2020, teso al contrasto del degrado urbano, dell'abusiva occupazione del suolo pubblico e alla tutela della sicurezza urbana, nonché gli esiti dell'applicazione del medesimo;

VISTE

le determinazioni assunte all'unanimità dal Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, Presieduto dal Sig. Prefetto in sede di riunione tenutasi in data 03/09/2024, in merito all'urgente e indifferibile necessità di attuare le opportune misure di prevenzione e contrasto

all'illegalità e al degrado urbano mediante l'integrazione dell'attuale regolamento comunale;

RITENUTA

necessaria l'adozione di un'ordinanza urgente (ex art. 50 D.lgs 267/2000, ex L. 48/2017) propedeutica all'avvio delle necessarie procedure per l'adozione di un regolamento *ad hoc* (o per l'integrazione del medesimo mediante l'introduzione di apposito titolo opportunamente dedicato alla sicurezza urbana);

VALUTATO

che lo strumento dell'ordinanza, nelle more della modifica del regolamento di polizia urbana, procedura il cui iter è caratterizzato dalla necessità di tempi tecnici più estesi, risulta più celere e consente, altresì, di raccogliere ed acquisire i necessari elementi per forgiare più dettagliate ed esaustive prescrizioni da introdurre nell'accennata integrazione del regolamento di polizia urbana;

ATTESO

che le forme di occupazione abusiva del suolo pubblico, attuate mediante l'utilizzo di materassi, cartoni etc., viene svolta anche ponendo in essere atteggiamenti indecorosi e, comunque, non ottemperando ai disposti della vigente normativa;

RILEVATO

che tale situazione è già stata numerose volte segnalata ed evidenziata da cittadini ed esercenti attività commerciali, e ripresa anche dagli organi d'informazione, in quanto essa genera perdita del senso di sicurezza individuale e la paura che soggetti dediti a tali comportamenti invasivi possano ledere la propria o l'altrui incolumità o comunque determinare un degrado sostanziale delle condizioni di vivibilità della città, arrecando disturbo al decoro urbano;

ATTESO

che tale circostanza è stata rilevata anche dal personale della Polizia Locale, della Questura e FF.OO., che negli ultimi tempi hanno impiegato il proprio personale a fini dissuasivi, eseguendo controlli degli stessi soggetti, senza ottenere effetti risolutivi, mancando di adeguati strumenti normativi;

CONSIDERATO

che rappresenta ormai dato acclarato che il summenzionato fenomeno, impedendo la libera fruizione *erga omnes* degli spazi pubblici, al di là della percezione individuale da parte dei cittadini, provochi disagi, creando un pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

RITENUTO

che il fenomeno necessita di essere posto sotto controllo per evitare ulteriori conseguenze negative dovute alla sensazione di degrado che le manifestazioni anzidette comportano e al rischio di provocare situazioni incresciose con i cittadini, nonché per la tutela della convivenza civile, igiene, bellezza e rispetto dei beni, degli spazi e dei luoghi pubblici;

DATO CHE

la commistione risultante tra bivacco, accattonaggio molesto e assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti crea un contesto in cui è tangibile il concreto pericolo di commissione di reati (come testimoniano i numerosi interventi della Polizia Locale e delle FF.OO. per risse, furti, danneggiamenti, spaccio di sostanze di stupefacenti etc.);

CONSIDERATO

che tali fenomeni:

- costituiscono forme di occupazione abusiva di suolo pubblico di cui vengono limitati e compromessi l'accesso e la fruizione da parte della collettività;
- costituiscono forme di degrado, di compromissione delle altrui libertà e di pericolo;
- sono fonte di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana e costituiscono, al contempo, pericolo con particolare riferimento all'igiene e sanità pubblica, soprattutto nell'attuale epoca storica caratterizzata dal contesto "post- epidemiologico" (in seguito alla pandemia "Covid-19");
- possono associarsi a forme di danneggiamento dei beni pubblici e privati;
- possono agevolare l'insorgere di schiamazzi e di episodi che turbano la quiete pubblica con conseguente compromissione della qualità della vita dei residenti delle aree interessate dai fenomeni;
- creano il contesto ideale per la commissione di illecite attività;

- arrecano danno all'immagine e al decoro della Città capoluogo di provincia con vocazione turistica;

CONSIDERATO	che nei contesti sopra citati il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia e ilarità dei frequentatori di luoghi pubblici decrementandone i freni inibitori, atteso che, nel caso di consumo eccessivo, si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare i bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo non rende limitati ai luoghi ad essi deputati; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;
VISTO	l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui si statuisce che <i>“Le medesime ordinanze [contingibili e urgenti] sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, conferendo al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento;</i>
VISTA	la considerevole presenza di persone che bivaccano a terra (ad es. nei giardinetti, nei sottopassi, nel plesso della Stazione ferroviaria e in altri luoghi pubblici) e che crea condizioni igienico sanitarie precarie (dato anche l'utilizzo di sottopassaggi e giardinetti quali aree deputate all'espletamento di funzioni fisiologiche); visti i numerosi casi di ubriachezza molesta constatata in luoghi pubblici;
CONSIDERATO	che essendo i fenomeni sopra richiamati motivo di allarme e preoccupazione per la collettività, si rende necessario adottare dei provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela della vivibilità urbana, nonché del decoro e della sicurezza urbana;
CONSIDERATO	che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;
VISTO	- l'articolo 7, in combinato disposto con l'art. 6 commi 1, 2 e 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 <i>“Nuovo codice della strada;</i> - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;</i>
VISTA	la Legge 24 novembre 1981, n. 689 <i>“Modifiche al sistema penale”;</i>
VISTI	la legge D.L. 14 del 2017 convertito con legge n. 48 del 2017;
VISTA	la costante giurisprudenza in tema di provvedimenti ex art. 9, L. 48/2017 (vedasi, a titolo meramente esemplificativo sentenza Corte Cost. 48/2024, nonché la costante giurisprudenza della Suprema Corte)

ORDINA

a partire dal 20 settembre 2024 e fino al 20 settembre 2025

ART. 1

DIVIETO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O APERTO ALL'USO PUBBLICO

- Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune è vietato occupare il suolo pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, di veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio, del decoro urbano e del rispetto delle norme in tema di sicurezza epidemiologica;
- l'occupazione del suolo che, oltre alla mera apertura alla libera circolazione, rientri anche nei beni del demanio o del patrimonio pubblico, è soggetta a concessione comunale che contempla anche gli oneri, canoni e tributi, connessi alla temporanea sottrazione all'uso generalizzato, della singola porzione di spazio pubblico, di cui il concessionario ha fruizione speciale o esclusiva;
- in caso di motivi di ordine e di sicurezza pubblica, igienico sanitari, o di motivate urgenti ed inderogabili esigenze per la tutela dei cittadini e degli spazi e dei luoghi pubblici, gli agenti della Polizia Locale o delle Forze di Polizia possono imporre ai concessionari, di cui al precedente comma, il divieto temporaneo di occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico;
- è vietata l'installazione su suolo pubblico di tende ed altre strutture precarie per il pernottamento, per la dimora temporanea o per altro diverso uso;
- è vietata la permanenza con giacigli, cartoni, materassi, coperte, sacchi a pelo o simili su suolo pubblico ed aperto all'uso pubblico;
- è vietato dormire o giacere a terra creando disagio ai cittadini o costituendo impedimento alla libera fruizione degli spazi pubblici;
- è altresì vietato distendersi sulle panchine o utilizzare le medesime quale giaciglio;
- fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente provvedimento per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'occupazione abusiva (priva di autorizzazione o concessione espressa), comporta – a carico del trasgressore – la contestazione dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10, comma 1 del d.l. n. 14/2017, nel testo convertito dalla legge n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel perimetro urbano definito dall'allegato "A" della presente ordinanza.

ART. 2

DIVIETO DI STAZIONAMENTO LESIVO DEL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE

- Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che comprenda anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto alla circolazione ed alla fruizione degli spazi comuni da parte degli altri cittadini;
- costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale a effettuare azioni di occupazione molesta, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada o suolo pubblico o aperto al pubblico;
- la dimostrazione della fisica alterazione o psicologica compulsione della libertà di circolazione va comprovata dall'agente che accerti la violazione, mediante assunzione di sommarie informazioni presso la persona la cui condotta sia stata modificata per effetto dell'azione illecita definita dal precedente comma 2;
- fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'autore della condotta di cui al precedente comma 2 è fatto immediatamente destinatario, da parte dell'agente accertatore, dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10, comma 1 del d.l. n. 14/2017, nel testo

convertito dalla legge n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel perimetro urbano definito dall'allegato "A" della presente ordinanza.

ART. 3

LIMITAZIONE DEGLI ORARI PER IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE

- Al fine di prevenire un pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e dimoranti, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche deve osservare le modalità stabilite dalle apposite ordinanze comunali;
- In caso di condotte moleste, se poste in essere da parte di coloro che consumino bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, in qualsiasi area ulteriore rispetto alle ordinanze di cui al comma 1 ed individuate nell'allegato "A", e che comportino l'impedimento dell'utilizzo da parte dei cittadini delle aree pubbliche anche senza particolare occupazione del suolo pubblico, opera, oltre alla sanzioni di cui alle ordinanze del comma 1, la disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli art. 9 e 10 del d.l. n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017.

ART. 4

ZONA URBANA DI PARTICOLARE RILEVANZA DOVE OPERA L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO

- L'elenco delle porzioni di territorio, di cui all'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento, individua e perimetra le aree urbane su cui insistono, a titolo meramente esemplificativo, plessi scolastici, musei, aree di interesse archeologico, complessi monumentali, ospedali, stazioni, altri istituti e luoghi di cultura, aree adibite al verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli art. 9 e 10 del d.l. n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017;
- l'allegato di cui al comma precedente - in base a sopravvenute necessità o a seguito di sostanziali esigenze di modifica delle aree per le quali rendere operativa la procedura di "ordine di allontanamento", anche a seguito di segnalazioni della Polizia Locale, delle FF.OO., di esposti dei cittadini - può essere oggetto di modifiche, recepite in opportune ordinanze sindacali successive.

ART. 5

PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO

- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle eventuali misure ripristinatorie previste dalla vigente normativa, l'accertamento delle condotte di cui agli artt. precedenti, all'interno del perimetro delle aree specificamente individuate nell'allegato del presente provvedimento, comporta, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, del d.l. n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017;
- nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato il provvedimento ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree definite a norma dell'allegato "A" a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di 48 (quarantotto) ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 (trecento) ad euro 900 (novecento), il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta il trasgressore all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento, nel più breve tempo possibile, al Sig. Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017;
- la medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli art. 688 (ubriachezza, fattispecie depenalizzata) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio, fattispecie depenalizzata) del codice penale, nonché all'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (sanzioni relative

all'esercizio abusivo del commercio) e dell'art. 7, comma 15 –bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada, esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine), quando la violazione sia stata accertata in una delle aree considerate dall'allegato "A" del presente regolamento.

DISPONE

alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia che:

- a) alla contestazione della sanzione amministrativa consegua l'interruzione della condotta vietata, l'allontanamento del trasgressore, la rimozione forzata di ogni mezzo e/o cosa pertinente alla violazione e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi con spese a carico del trasgressore;
- b) per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, ove non si ravvisino eventuali fattispecie di reato (e fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi), si applichino i principi e le procedure previste dalla legge n. 689/1981 nell'ambito della sanzione edittale dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 con possibilità di pagamento della somma di € 50,00 (cinquanta/00) entro 60 giorni dalla notificazione/contestazione;
- c) la mancata interruzione delle condotte vietate o l'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi comporti la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose mobili utilizzate o destinate a commettere la violazione da conseguirsi mediante il sequestro cautelare degli stessi ai sensi degli artt. 13 e 20 della legge n. 689/1981;

AVVISA CHE

- i contravventori ai dettami della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
- in caso di reiterati comportamenti contrari alla presente ordinanza, da parte di chiunque, verrà inoltrata all'Autorità di Pubblica Sicurezza immediata richiesta di allontanamento dal territorio comunale o nazionale;
- **l'inottemperanza all'ordine, impartito nei modi di legge, di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie ed aree in cui vige il divieto indicato dalla presente Ordinanza, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 650 del codice penale.**
- **in caso di reiterata inottemperanza all'ordine di allontanamento amministrativo (cd. "DASPO URBANO") è prevista, da parte del Sig. Questore, l'adozione del provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017.**

RENDE NOTO CHE

- la presente ordinanza annulla e sostituisce, abrogandole, tutte le ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa.

DISPONE CHE

- del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza, a tutti i presenti sul territorio, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio Online, nonché attraverso affissioni e sintetici comunicati stampa per la più ampia diffusione;

- che copia della presente Ordinanza sia notificata alla locale Prefettura UTG di Cuneo ed alle FF.OO., affinché siano opportunamente rese edotte dei precetti in essa contenuti;
- la Polizia Locale, le FF.OO. e tutti gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chiunque altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, siano incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza ed all'eventuale conseguente applicazione delle relative sanzioni;

INFORMA CHE

Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale dott. Bernardi Davide Giulio;

avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 *“Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”*), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 *“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”*).

Cuneo, 20/09/2024

Allegato “A” parte integrante della presente ordinanza.

In generale, ove non espressamente indicate, sono interessate tutte le aree in un raggio di 100 metri dalle mura perimetrali, ovvero dalle recinzioni esterne di:

- strutture ospedaliere;
- luoghi di culto;
- aree cimiteriali;
- aree monumentali, luoghi di pregio storico e/o turistico;
- edifici ad uso pubblico, Uffici pubblici, aree pubbliche o soggette al pubblico passaggio
- parchi, viali ed aree verdi;
- parco fluviale, giardini pubblici ed aree attrezzate
- aree giochi, campi da gioco e strutture comunali
- biblioteche, musei;
- portici del concentrico cittadino;
- parcheggi ed altre aree di sosta dei veicoli;
- impianti sportivi;
- plesso della Stazione Ferroviaria, dei giardinetti, dei sottopassi e delle aree adiacenti,
- piazze, viali, vie, corsi, (es. c.so Dante; c.so Giolitti, zona cd. “quadrilatero” etc.);
- aree oggetto di divieti di consumo di bevande alcoliche previsti da apposite ordinanze (es. piazza Boves, giardini Fresia, via Bonelli, corso Giolitti e area c.d. “quadrilatero – vedasi ord. Divieto consumo alcolici -, zona cd. “Agorà”, piazza Costituzione, via L. Einaudi, Via Bongiovanni, area dormitorio “CRI”, via S. Giovanni Bosco, viale Angeli, Parco Resistenza);
- via Massimo D’Azeglio, area mensa “Caritas”;
- aree adibite a mercati, manifestazioni, eventi sportivi etc.;
- ingressi degli esercizi commerciali, di somministrazione alimenti e bevande e in genere di vendita al pubblico;
- aree di pertinenza dei trasporti pubblici e i mezzi di pubblico trasporto nonché nelle aree private aperte al pubblico;
- aree appartenenti al cd. “centro storico”;
- aree di cui all’art. 3 c. 1 della presente ordinanza;

- aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici e spettacoli, nonché presidi sanitari (ai sensi del provvedimento di conversione del decreto-legge n. 113/2018 c.d. decreto sicurezza che estende il “DASPO URBANO” anche a dette nuove aree e nei confronti degli indiziati di terrorismo).

LA SINDACA DEL COMUNE DI CUNEO

F.to Patrizia MANASSERO

(documento firmato digitalmente)

**della Sindaca
PATRIZIA MANASSERO**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Cuneo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005